



Proposta n. 829 / 2016

PUNTO 66 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 21/10/2016

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1656 / DGR del 21/10/2016

OGGETTO:

Modifiche alla DGR n. 2238 del 20 dicembre 2011 "Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)".



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Assente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
Segretario verbalizzante	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

A relazione dell'Assessore CANER per Assessore DONAZZAN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA CAPITALE UMANO E CULTURA

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.



OGGETTO: Modifiche alla DGR n. 2238 del 20 dicembre 2011 “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)”.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si modificano gli articoli 6 e 7 della DGR n. 2238 del 20 dicembre 2011, diretti a disciplinare la durata, la validità, la sospensione e la revoca dell’accreditamento allo svolgimento dei servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto.

Il relatore riferisce quanto segue.

Dal 2009 in Veneto è attivo un sistema di accreditamento ai servizi per il lavoro. È stato infatti istituito, con la DGR n. 1445 del 19 maggio 2009, un elenco di soggetti che, sulla base di requisiti giuridici, strutturali e professionali, sono stati riconosciuti dalla Regione del Veneto idonei ad erogare servizi per il lavoro. Tali soggetti costituiscono, assieme al sistema pubblico dei Centri per l’impiego, con i quali gli enti accreditati operano in collaborazione e cooperazione, l’insieme dei servizi per il lavoro per l’erogazione di politiche attive del lavoro a favore dei cittadini veneti.

Il sistema di accreditamento, dopo un primo periodo di sperimentazione, è stato aggiornato con la DGR n. 2238 del 20 dicembre 2011, con la quale è stato approvato il sistema di accreditamento ai servizi per il lavoro a regime.

L’Allegato A alla suddetta deliberazione definisce puntualmente, oltre ai requisiti giuridici, strutturali e professionali per accedere ed essere iscritti nell’elenco regionale dei soggetti idonei a erogare servizi per il lavoro, anche, agli art. 6 e 7, le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti e le procedure da seguire nel caso in cui l’ufficio regionale riscontri la perdita di un requisito essenziale o la realizzazione di un comportamento irregolare da parte di un ente accreditato.

Con la DGR n. 2120 del 30 dicembre 2015 “*Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.*”, la Giunta regionale è intervenuta riformando il sistema di accreditamento alla formazione.

All’Allegato B di tale deliberazione, tra le varie modifiche introdotte, si è prevista una nuova disciplina che regola i casi di sospensione e di revoca dell’accreditamento alla formazione, che differiscono dalla disciplina dell’accreditamento ai servizi per il lavoro prevista all’Allegato A della DGR n. 2238/2011.

Il collegamento tra i due sistemi di accreditamento in questi anni si è fatto più stretto: nei programmi regionali che promuovono interventi di politica attiva, normalmente, tra le varie attività, si prevede anche la possibilità di inserire percorsi formativi, per realizzare i quali è richiesto necessariamente all’ente il possesso dell’accreditamento alla formazione, oltre a quello sui servizi per il lavoro. Gli enti pertanto, in questi ultimi anni, si sono adoperati per ottenere dalla Regione l’accreditamento sia ai servizi per il lavoro sia alla formazione. Degli attuali 208 enti accreditati ai servizi per il lavoro, ben 122 enti possiedono il duplice accreditamento.

Si rende pertanto opportuno coordinare la disciplina sanzionatoria della sospensione e della revoca dell’accreditamento ai servizi per il lavoro con quella della formazione professionale, per evitare il realizzarsi di casi in cui il medesimo ente risulti sospeso da un regime di accreditamento e pienamente operante per l’altro sistema.

Viene perciò proposto, nell’**Allegato A** alla presente deliberazione, il nuovo testo dell’art. 7 dell’Allegato A alla DGR n. 2238/2011, che sostituisce interamente il precedente.

Le modifiche recepiscono i contenuti presenti all’Allegato B della DGR n. 2120/2015 in modo articolato e minuzioso. La nuova disciplina, sulla scorta anche di casi pratici affrontati nel tempo, regola le fattispecie e la gestione delle situazioni di sospensione dall’accreditamento, tenendo conto del primario interesse dei lavoratori in ricerca di occupazione.



Il nuovo articolo 7, inoltre, consente agli enti accreditati di conoscere con precisione quali sono i motivi per cui l'accreditamento può essere sospeso o revocato e, di conseguenza, di adoperarsi fattivamente per evitare queste situazioni.

Essendo stato integrato nel nuovo articolo 7 il contenuto dell'art. 6, comma 2, si propone l'abrogazione di quest'ultimo.

Sulle modificazioni degli articoli 6 e 7 della DGR n. 2238 del 20 dicembre 2011 è stata sentita la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali che, nella seduta del 13 settembre 2016, ha espresso parere favorevole all'unanimità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il D.lgs. 24 settembre 2003 n. 276 e in particolare l'art. 7;

Vista la legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 e in particolare l'art. 25;

Vista la DGR n. 2238 del 20 dicembre 2011;

Vista la DGR n. 2120 del 30 dicembre 2015;

Preso atto del parere favorevole, obbligatorio e non vincolante, espresso dalla Commissione di concertazione tra le parti sociali il 13 settembre 2016;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse al presente dispositivo sono parte integrante del provvedimento;
2. di abrogare il comma 2 dell'articolo 6 dell'Allegato A della DGR n. 2238 del 20 dicembre 2011;
3. di sostituire l'articolo 7 dell'Allegato A della DGR n. 2238/2011 con il testo di cui all'**Allegato A** alla presente deliberazione "Sospensione e revoca dell'accreditamento";
4. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Avv. Mario Caramel

(FIRMATO)



**Art. 7 – Sospensione e revoca dell’accreditamento**

1. L’Ufficio competente verifica, di norma annualmente e comunque ogniqualvolta si renda necessario, il mantenimento del possesso dei requisiti di cui al Capo III, disponendo controlli, anche in loco.
2. Nel caso l’Ufficio riscontri che un ente non possiede anche solo uno dei requisiti richiesti per l’accreditamento, avvia, ai sensi della Legge 241/90, il procedimento per la sospensione dell’accreditamento assegnando un periodo non superiore a 30 giorni, prorogabili una sola volta su istanza motivata, per fornire chiarimenti o regolarizzare la propria posizione.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, senza che siano stati forniti chiarimenti utili al superamento del rilievo formulato o sia stata regolarizzata la posizione, il Direttore della Direzione competente in materia di lavoro adotta il provvedimento di sospensione dell’accreditamento per 90 giorni.
4. In caso l’ente provveda, durante la sospensione, a regolarizzare la propria posizione in merito al possesso di tutti i requisiti necessari, ne dà comunicazione all’Ufficio competente per l’adozione del provvedimento di cessazione della sospensione.
5. È disposta altresì, previo procedimento ai sensi della Legge 241/90, con provvedimento del Direttore della struttura competente in materia di lavoro, la sospensione per 90 giorni dell’accreditamento, nei seguenti casi:
 - a. A seguito di provvedimento di revoca di uno o più finanziamenti o riconoscimenti di attività dei quali l’ente era beneficiario anche in quanto accreditato alla formazione;
 - b. Quando l’Ufficio riscontra l’omesso o ritardato (oltre 30 giorni) invio della istanza di variazione alla domanda di accreditamento per l’avvenuto cambio della denominazione, del legale rappresentante o altro soggetto con poteri di rappresentanza dell’ente responsabile della domanda, o della sede legale;
 - c. Quando l’ufficio accerta l’omessa o ritardata (10 giorni) trasmissione della istanza di variazione della domanda di accreditamento riguardanti la chiusura di una o più sedi, o altri elementi che rivelano l’impossibilità per l’ente di continuare ad erogare servizi per il lavoro;
 - d. Quando la struttura competente in materia di lavoro abbia accertato che l’ente ha diffuso, con qualsiasi mezzo, notizie o informazioni non veritiere, fuorvianti per l’utenza e contrastanti con il contenuto di programmi o bandi regionali in materia di politiche del lavoro o di attività formative.
6. Nel caso l’ente sia stato destinatario di un provvedimento di sospensione di 90 giorni per i suddetti casi del comma 5 e sia accertata una seconda irregolarità ai sensi del medesimo comma, il provvedimento di sospensione è di 180 giorni.
7. La revoca dell’accreditamento è disposta con provvedimento del Direttore della struttura regionale competente in materia di lavoro nei seguenti casi:
 - a. Decorsi i 90 giorni di sospensione dell’accreditamento di cui al precedente comma 3 senza aver sanato l’irregolarità;
 - b. Inottemperanza degli obblighi e dei divieti di cui ai successivi articoli 13 e 16;
 - c. Indisponibilità ingiustificata a consentire le verifiche in loco;
 - d. Mancato esercizio delle attività di cui all’accreditamento per la durata e validità dell’accreditamento prevista all’art. 6;
 - e. Successivamente ad un provvedimento di sospensione di 180 giorni di cui al comma 6, qualora venga accertata a carico del medesimo ente una terza irregolarità ai sensi del comma. 5.
8. L’ente, per il quale è stato avviato un procedimento per la sospensione dell’accreditamento, può presentare progetti su bandi e programmi regionali. Nel caso in cui il procedimento si concluda con provvedimento di sospensione prima dell’approvazione dell’istruttoria del bando, il progetto è considerato inammissibile. Nel caso invece si concluda prima l’istruttoria sul bando regionale, il progetto può essere approvato con riserva, che potrà essere sciolta solo se il procedimento non si conclude con la sospensione dell’accreditamento dell’ente.
9. Durante il periodo di sospensione dell’accreditamento l’Ente non può partecipare a nessun bando promosso dalla Direzione Lavoro e dalla Direzione Formazione e Istruzione, né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo.



0dfc1d58



10. In caso di sospensione dell'accreditamento, intervenuta dopo l'approvazione della graduatoria dei progetti, che ha visto uno o più progetti approvati all'ente successivamente sospeso, qualora l'attività non sia stata ancora avviata e la sospensione perduri oltre il termine massimo per l'avvio delle attività previsto dall'avviso specifico, il progetto o i progetti approvati dell'ente successivamente sospeso saranno revocati.
11. Nel caso l'adozione del decreto di sospensione dell'accreditamento avvenga quando l'ente sta già svolgendo attività, inerente a progetti precedentemente approvati, nel provvedimento di sospensione, considerando il primario interesse dell'utenza, è definito se i progetti in corso possono essere portati a termine.
12. L'ente nei cui confronti sia stata disposta la revoca dell'accreditamento ai sensi del presente articolo non può presentare una nuova domanda nei 36 mesi successivi, decorrenti dalla notifica del provvedimento medesimo.
13. L'impossibilità di cui al comma 12 si applica anche all'ente che abbia rinunciato all'accreditamento successivamente all'avvio nei suoi confronti, di un procedimento di revoca dell'accreditamento ai sensi della L. 241/90 o in costanza di un periodo di sospensione dell'accreditamento.
14. L'ente a cui sia stato disposto la revoca dell'accreditamento non può partecipare ad alcun bando regionale, neanche in qualità di soggetto partner di progetto, prima che siano trascorsi 36 mesi dal provvedimento di revoca.



0dfc1d58

